

finanziario, l'atto di impegno e liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari ad Euro **871,52**, nonché degli adempimenti riventi dall'art. 23, comma 5, legge n. 289/02;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 52 comma 6 della L.R. n. 28/2001;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. n. 28/01;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002 a cura del Servizio Alimentazione.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2013, n. 2166

Approvazione adesione Regione Puglia al Progetto Interregionale FSE 2007-2013 "Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni" e Approvazione del protocollo di Intesa.

L'assessore al Welfare, Elena Gentile, di concerto con l'assessore al Diritto allo Studio e Formazione, Alba Sasso, di concerto con la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Zampano Francesca e con la dirigente del Servizio Autorità di gestione del PO FSE, Giulia Campaniello, riferiscono quanto segue.

PREMESSO CHE

l'art. 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sul-

l'origine etnica, più brevemente denominato Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR);

il D.Lgs 286/98, art. 44, comma 12, recita che "... spetta alle Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le Associazioni di immigrati e del volontariato sociale, il compito di predisporre centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose";

la Direttiva del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari Opportunità per l'anno 2011, debitamente registrata dalla Corte dei Conti in data 9 giugno 2011:

- assegna all'UNAR (nell'ambito della priorità politica n. 3 "Rafforzare il principio di non discriminazione" e del relativo obiettivo strategico 3.1 "Promuovere una strategia integrata di prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni) il compito di promuovere lo "sviluppo e l'implementazione, anche in adesione a quanto già previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 286/1998, di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione mediante l'opportuna definizione di protocolli di intesa e accordi operativi con le altre istituzioni nazionali competenti quali l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno e l'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, le Regioni e gli Enti Locali e il pieno e attivo coinvolgimento di tutti i soggetti no profit già operanti nei rispettivi territori ed ambiti di riferimento";
- stabilisce che l'UNAR provveda alla "pianificazione delle attività inerenti la elaborazione e la formalizzazione degli schemi tipo di convenzione con il sistema delle autonomie locali per la messa in rete dei centri territoriali con il sistema informativo UNAR" e alla "sottoscrizione, in attuazione dei protocolli di intesa e degli accordi operativi stipulati, di apposite convenzioni con gli enti locali per il funzionamento dei centri territoriali antidiscriminazione".

il Decreto repertorio UNAR n. 719 del 24 ottobre 2011, reca norme relative allo "Sviluppo e implementazione di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione ai sensi

all'art. 44 comma 12 del D.lgs. 286/1998 e del 215/2003";

la legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 in tema di "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la vita e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" intende garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

CONSIDERATO CHE:

La Regione Puglia ha sottoscritto in data 30 luglio 2010 il protocollo di Intesa con UNAR, (D.G.R. n. 1764 del 27/07/2010) che impegna congiuntamente UNAR e Regione Puglia a:

- istituire un centro di coordinamento regionale con l'obiettivo prioritario di monitorare il fenomeno e di attuare azioni di prevenzione e contrasto alle forme di discriminazione
- definire un Piano regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni
- costituire una rete di nodi locali sul territorio che, in collegamento con il Centro regionale e Unar, attui interventi di prevenzione e fornisca assistenza alle vittime di discriminazione.

il modello della rete dei nodi locali e il suo funzionamento, scaturito da un processo consultativo con Anci, UPI, organismi regionali di parità e terzo settore, è stato approvato con la D.G.R. 1474 del 15/11/2011 che definisce e prevede la seguente articolazione:

- il Centro di coordinamento regionale, ubicato presso la Regione Puglia, nell'Assessorato al Welfare, all'interno del Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità;
- sei nodi provinciali ubicati presso i Centri risorse famiglie;
- i nodi locali ("centri antidiscriminazione"), ubicati presso gli Ambiti territoriali sociali, gli enti locali e le associazioni del terzo settore individuati in seguito ad avviso pubblico di manifestazione di interesse.

In risposta alla pubblicazione dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'adesione alla "rete pugliese dei nodi locali antidiscriminazioni" (BURP 78 del 19/5/2011) sono risultati idonei a divenire nodi locali 74 soggetti per n.77 nodi. Dati i positivi risultati raggiunti nel primo anno di collaborazione con UNAR e la necessità di consolidare le attività avviate, in data 14 dicembre 2011 è stato rinnovato il protocollo di Intesa per ulteriori due anni così da garantire continuità alle iniziative intraprese e rafforzare la costituenda rete nelle attività di prevenzione, di assistenza e di monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni.

VALUTATO CHE

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo sostiene azioni interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate e congiunte;
- è pervenuta alla Regione Puglia - Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità, una proposta da parte della Regione capofila Piemonte per la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa per l'attuazione del Progetto Interregionale "Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni"
- la Regione Puglia ha manifestato un primo interesse ad aderire al Protocollo di Intesa per l'attuazione del Progetto Interregionale "Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni" avendo già condiviso la volontà di realizzare interventi mirati per lo scambio e diffusione delle buone prassi a livello locale e nazionale sul tema del contrasto e prevenzione di fenomeni di discriminazione;
- nel suddetto Protocollo, le Regioni convengono sull'opportunità di realizzare le attività con il contributo del Fondo Sociale Europeo, considerato che nei propri Programmi Operativi sono previste linee d'intervento finalizzate a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale;
- l'Asse VII "Capacità istituzionale" del P.O. FSE Puglia 2007-2013 ha tra gli obiettivi specifici ed operativi: il rafforzamento della capacità istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle poli-

tiche e dei programmi; l'aumento dell'efficacia delle azioni della Pubblica Amministrazione tramite "l'adozione di strumenti e procedure finalizzate all'aumento della competitività del territorio."

- nel periodo dicembre 2012 - luglio 2013 si sono manifestate, nell'ambito delle attività del Centro e della Rete regionale, situazioni che necessitano di una maggiore definizione delle procedure di presa in carico, gestione ed intervento sui casi segnalati di discriminazione e di coordinamento delle attività dei Nodi territoriali e di raccordo con il Contact Center nazionale e l'UNAR. Questa necessità è stata manifestata dalle altre Regioni italiane, firmatarie di un Protocollo di Intesa con l'UNAR sulla stessa materia, e dall'UNAR stessa. Si è quindi ritenuto necessario avviare un confronto tra pubbliche amministrazioni per il reciproco scambio e apprendimento relativo alle modalità di approccio e intervento sui temi della gestione e dello sviluppo delle Reti territoriali contro le discriminazioni.

RITENUTO CHE

- il Progetto interregionale in ambito FSE 2007/2013 finalizzato al rafforzamento ed alla implementazione della Rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni di cui la Regione Piemonte è capofila, risponde pienamente agli obiettivi della programmazione FSE 2007-2013 tesi al miglioramento dell'efficacia delle azioni pubbliche anche nell'ambito dell'inclusione sociale e della competitività del territorio;

Con il presente provvedimento pertanto si intende:

1. aderire al progetto interregionale transnazionale, in ambito FSE 2007/2013, "Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni", in collaborazione con UNAR, Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali, Regione Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Liguria, Toscana, Lazio, del quale la Regione Piemonte è capofila, così come descritto nella proposta progettuale di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare il protocollo d'intesa tra UNAR, le Regioni e Province autonome aderenti al progetto interregionale - transnazionale, in ambito FSE

/POR 2007/2013, denominato: "Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni" promosso dalla Regione Piemonte, di cui all'allegato 2 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

3. individuare la dr.ssa Tiziana Corti quale responsabile del Progetto e rappresentante della Regione Puglia nel Comitato Tecnico;
4. autorizzare la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Zampano Francesca alla sottoscrizione del previsto Protocollo di cui all'Allegato 2 e ai successivi adempimenti.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi euro 50.000,00 è garantita dalle risorse finanziarie iscritte nella U.P.B. 2.10.1 di pertinenza del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, a valere sulle disponibilità finanziarie dell'Asse VII - "Capacità Istituzionale" del P.O. PUGLIA FSE 2007/2013, con imputazione sui capitoli così come segue:

- al Cap. 1157500 / 2013 (quota UE-Stato = 90%) per euro 45.000,00
- al Cap. 1157510 / 2013 (quota Regione = 10%) per euro 5.000,00

Al relativo impegno di spesa dovrà provvedere la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Zampano Francesca, con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario sul bilancio regionale vincolato 2013.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

La Dirigente del Servizio
Giulia Campaniello

Gli Assessori Relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di fare propria la relazione riportata;
- di aderire al progetto interregionale - transnazionale, "Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni", in collaborazione con UNAR, Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali, Regione Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Campania, Liguria, Toscana, Lazio, del quale la Regione Piemonte è capofila, così come descritto nella proposta progettuale di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare il protocollo di Intesa tra UNAR, le

Regioni e Province autonome aderenti al progetto interregionale - transnazionale denominato: "Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni" promosso dalla Regione Piemonte, di cui all'allegato 2 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

- di individuare la dr.ssa Tiziana Corti quale responsabile del Progetto e rappresentante della Regione Puglia nel Comitato Tecnico;
- di autorizzare la dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Zampano Francesca, alla sottoscrizione del previsto Protocollo di cui all'Allegato 2 e ai successivi adempimenti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine web dedicate degli Assessorati competenti;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO 1

Proposta progettuale
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE-TRANSNAZIONALE
**"Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle
discriminazioni"**

Regione proponente: Piemonte

Regione capofila: Piemonte

Regioni aderenti: Regione Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Toscana

UNAR

Premessa

Il tema delle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità ha assunto un'importanza fondamentale nell'attuale contesto di forti mutamenti sociali e culturali; parlare di pari opportunità per tutti e tutte implica avviare un processo di inclusione di più gruppi sociali svantaggiati sulla base di caratteristiche proprie dell'identità e della condizione personale. L'azione di contrasto a tutte le forme di discriminazione è quindi il primo passo per la promozione attiva delle pari opportunità.

L'art. 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" approvata il 14 novembre 2000, nel vietare "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali", riconosce la molteplicità dei fattori di discriminazione ed anche la diffusione del fenomeno.

L'art. 3 comma I della Costituzione italiana afferma che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali".

Le discriminazioni sono azioni che, potenzialmente, possono colpire chiunque si trovi nelle condizioni definite dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea"; le risposte devono però raggiungere tutte le persone presenti sul territorio per avviare un processo di cambiamento culturale e contrastare il fenomeno alle sue fondamenta. Molti legislatori di regioni europee hanno già avviato azioni che vanno in questa direzione, in particolar modo a seguito di fenomeni sociali economici e culturali che ne hanno accresciuto l'urgenza.

Primo tra tutti vi è l'incremento dei flussi migratori, fenomeno che sta toccando fortemente l'Italia e che porta con sé la moltiplicazione delle diversità e il potenziale aumento di fenomeni di razzismo e discriminazione su base etnica e religiosa. Permane poi un forte squilibrio di potere economico, politico e sociale delle donne rispetto agli uomini. Si sono susseguite forti rivendicazioni di diritti da parte delle persone omosessuali e transessuali, vittime non solo di fenomeni discriminatori ma anche di episodi di aperta violenza. Si sta poi sviluppando un approccio al tema delle disabilità che mette al centro i diritti delle persone oltre che la necessità di assistenza. L'aumento della prospettiva di vita che causa il progressivo invecchiamento della popolazione pone il problema dei bisogni delle persone anziane in materia

di garanzia dei diritti e tutela della dignità personale. Infine, i mutamenti del mercato del lavoro e l'insicurezza che ne deriva sono concause di discriminazione più spesso indiretta che colpisce le persone più giovani, che già soffrono un vuoto di rappresentanza.

L'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla luce delle attività svolte, delle esperienze acquisite, delle istanze avanzate dalle vittime della discriminazione e da quelle provenienti dalla collettività, è stato il soggetto promotore della progressiva costituzione di una Rete nazionale di centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione, istituita sulla base di protocolli d'intesa e accordi operativi con Regioni ed Enti locali.

Recependo e interpretando secondo le sensibilità locali le indicazioni comunitarie e nazionali, diverse Regioni/Province Autonome hanno espresso indicazioni normative e sviluppato interventi di prevenzione e contrasto delle discriminazioni; in particolare, tutte le Regioni aderenti al presente protocollo hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali finalizzato all'adesione alla rete nazionale contro le discriminazioni. Inoltre, tra le firmatarie del presente Protocollo, può essere interessante ricordare che:

La Regione Puglia a seguito della sottoscrizione del protocollo con UNAR (approvato con DGR n.1764 del 27/07/2010), ha istituito un centro di coordinamento regionale impegnato nel monitoraggio del fenomeno e nell'attuazione di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di discriminazione e ha costituito una rete di 77 nodi locali sul territorio, gestiti da soggetti diversi fra cui enti locali e operatori del no profit: associazioni di promozione sociale, organismi di cooperazione internazionale, cooperative sociali, individuati attraverso procedura di selezione pubblica, conclusasi nell'ottobre 2011. La rete opera in collegamento con il Centro regionale e Unar per attuare interventi di sensibilizzazione, prevenzione e per fornire una prima accoglienza e assistenza informativa alle vittime di discriminazione.

Al fine di un omogeneo livello di intervento, di accoglienza, di servizi erogati sul territorio, la Regione Puglia ha organizzato, con il supporto dell'UNAR, azioni formative destinate a tutti i 77 nodi locali.

Finalità del progetto

La finalità del progetto è quella di potenziare la rete dei Centri di coordinamento/Osservatori contro le discriminazioni costituiti dalle Regioni aderenti al fine di rafforzarne l'azione e uniformare la procedura di presa in carico dei casi

L'ambito di azione sono le discriminazioni fondate su genere, orientamento sessuale, origine etnica, nazionalità, età, condizioni di disabilità, religione, con particolare attenzione alle discriminazioni multiple ed agli spazi di intersezionalità tra le disuguaglianze considerate.

Obiettivi e azioni

Il Comitato Tecnico, anche avvalendosi di persone esperte individuate dalle Amministrazioni coinvolte, e a partire dalle esperienze già maturate nei territori di riferimento, coordinerà la realizzazione delle seguenti azioni:

Obiettivo - Azione 1

Condividere un linguaggio comune di definizione dei fenomeni discriminatori e di approccio agli stessi attraverso **l'elaborazione di un glossario** di definizioni condivise da mettere a disposizione degli operatori attraverso i siti dei Centri/Osservatori e da condividere con tutte le strutture afferenti le reti regionali

In particolare saranno oggetto di questa azione:

- Raccolta materiali di comunicazione e informazione già prodotti dalle Regioni;
- Selezione delle parole chiave;
- Elaborazione del glossario;
- Diffusione dello strumento prodotto.

Obiettivo - Azione 2

Assicurare **livelli essenziali ed uniformi** per la presa in carico delle segnalazioni e per la gestione dei casi attraverso l'elaborazione congiunta di prassi e strumenti utili all'azione di prevenzione delle discriminazioni, di presa in carico e di gestione dei casi.

In particolare l'azione dovrà sviluppare, partendo dall'analisi delle linee-guida prodotte da UNAR per la presa in carico dei casi di discriminazione;

- una analisi delle prassi attivate dalle strutture delle reti territoriali attivate;
- produrre una elaborazione congiunta di prassi e strumenti per massimizzare l'efficacia dell'azione antidiscriminatoria;
- formulare un aggiornamento delle linee-guida
- promuoverne la diffusione attraverso i centri regionali nei confronti di tutte le strutture facenti capo alle reti regionali coinvolte.

Obiettivo - Azione 3

Supportare la **raccolta di dati statistici omogenei** e comparabili sul fenomeno delle discriminazioni elaborando e condividendo modalità omogenee di raccolta e di analisi di dati sul fenomeno in connessione con e a partire dalla piattaforma utilizzata dal Contact Center Nazionale dell'UNAR.

Obiettivo - Azione 4

Garantire un livello di **formazione uniforme degli operatori** del territorio impegnati nella prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione e nel monitoraggio del fenomeno attraverso la promozione di percorsi strutturati e ricorrenti di formazione e aggiornamento per tutti gli operatori afferenti alle reti territoriali attivate in base ai protocolli.

In particolare l'azione è mirata a :

- Condividere ed analizzare le esperienze formative già realizzate o in corso di realizzazione nelle Regioni coinvolte;
- Evidenziare fabbisogni formativi, selezionare temi e ambiti per i quali si ritiene necessario avviare percorsi di formazione e di aggiornamento anche alla luce delle esperienze fatte dagli operatori coinvolti;
- Identificare le metodologie più adatte ed efficaci al raggiungimento degli obiettivi formativi;
- Elaborare uno o più modelli di percorsi formativi e di aggiornamento da sperimentare nelle Regioni coinvolte.

Obiettivo – Azione 5

Al fine di aumentare la diffusione delle informazioni sull'esistenza e sui servizi offerti dalla Rete, di capitalizzare le esperienze delle Regioni sul tema e di socializzare le buone prassi, promuovere l'attivazione di specifiche attività di comunicazione della rete , da realizzare attraverso la realizzazione di apposite pubblicazioni e di seminari e convegni o altri strumenti idonei

La definizione degli interventi afferenti la realizzazione degli obiettivi indicati e del relativo piano finanziario saranno sviluppati a seguito della individuazione, in sede di Comitato Tecnico, delle candidature espresse dalle amministrazioni firmatarie del Protocollo e della indicazione delle risorse finanziarie a disposizione.

ALLEGATO 2

REP. N. _____

DEL _____

PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTERREGIONALE
**"Rafforzamento della Rete per la prevenzione ed il contrasto delle
discriminazioni"**

Le Regioni _____ e l'UNAR – Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, nell' intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle strategie di sviluppo dei propri Programmi Operativi FSE 2007/2013, di aumentare la cooperazione interregionale e transnazionale nel settore delle politiche della formazione, istruzione e lavoro e di operare congiuntamente in materia di prevenzione e contrasto di tutte le forme di discriminazione

PREMESSO CHE**A LIVELLO COMUNITARIO**

- l'art. 19 del TFUE, Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, individua sei fattori di discriminazione che le istituzioni comunitarie devono impegnarsi a combattere: il sesso, la razza e l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali. Accanto a questo articolo vi sono altre disposizioni che rafforzano la lotta contro le discriminazioni, quali l'articolo 3 - sull'eliminazione delle ineguaglianze tra uomini e donne - gli articoli 136 e 137 - che perseguono, in particolare, la lotta contro l'emarginazione - l'articolo 141 - che ribadisce l'obiettivo della parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, insistendo sia sull'aspetto della retribuzione che su quello delle condizioni di lavoro.
- l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";
- la Comunicazione della Commissione Europea denominata "Strategia quadro per la non discriminazione e per la parità di opportunità per tutti" e le Decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo che hanno istituito l'"Anno europeo della parità di opportunità per tutti, verso una società più giusta-2007" (Decisione n. 771/2006/CEE), l' "Anno europeo del dialogo interculturale-2008 (Decisione n. 1983/2006/EC) e l'"Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale-2010" (Decisione n. 1098/2008/CE) che intende promuovere una società che favorisca le pari opportunità;
- Il Libro Verde del maggio 2004 della Commissione Europea che stabilisce che i principi di parità di trattamento e non discriminazione siano al centro del modello sociale europeo rappresentando i valori fondamentali dell'individuo;
- Il Parere del Comitato delle Regioni (2009/C 211/12) "non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone" che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali;

A LIVELLO NAZIONALE

- l'art. 3 della Costituzione Italiana che afferma: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";
- la Legge 654/1975, "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale";
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa";

- i Decreti Legislativi n.215 e n.216 del 2003, recentemente integrati con Legge 101/2008 in recepimento di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee) che hanno recepito le Direttive CE 43/2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e 78/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;
- il DPCM 11 dicembre 2003 recante "Costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39".
- il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs 25 luglio 1998 n°286) che afferma che: "le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale [...] predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
- l'art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche", che tra l'altro, istituisce i CUG, Comitati Unici di garanzia, presso tutte le pubbliche amministrazioni;
- il Decreto n.719 del 24 ottobre 2011 con il quale il Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità -Ufficio per la promozione della parità di trattamento ha promosso lo sviluppo e l'implementazione di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione ai sensi dell'art.44 comma 12 del D.Lgs. 286/1998 e del D. Lgs 215/2003.

CONSIDERATO CHE

- le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'intesa reputano che la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni siano interventi fondamentali, in particolare nell'ambito del lavoro, al fine di garantire la piena realizzazione del principio di pari opportunità per tutti, lottare contro l'esclusione sociale e promuovere efficienza e meritocrazia all'interno del mondo del lavoro. Pertanto le Amministrazioni aderenti intendono dedicare particolare attenzione alla realizzazione di strategie mirate allo sviluppo di iniziative atte a diffondere tali principi sui loro territori;

TENUTO CONTO INOLTRE CHE

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo "sostiene azioni transnazionali e interregionali, in particolare attraverso la condivisione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate e congiunte";
- le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa prevedono nei propri Programmi Operativi, a valere sul ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007/2013, linee d'intervento finalizzate a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti per il contrasto alla discriminazione su base interregionale e transnazionale;
- le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'Intesa condividono la volontà di realizzare interventi per lo scambio e diffusione delle buone prassi a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale sul tema e di dare maggior risalto alla prevenzione e contrasto delle discriminazioni nelle politiche regionali;
- le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo di Intesa, intendono promuovere azioni finalizzate al rafforzamento degli strumenti d'intervento della rete nazionale dei centri e degli osservatori per il contrasto ad ogni forma di discriminazione
- che la Regione Piemonte ha promosso la realizzazione di un'iniziativa interregionale/transnazionale finalizzata a potenziare la rete dei Centri di coordinamento/Osservatori contro le discriminazioni costituiti dalle Regioni al fine di rafforzarne l'azione e uniformare la procedura di presa in carico dei casi ed allo scambio di buone pratiche e di esperienze;
- che le Amministrazioni aderenti al presente protocollo hanno manifestato la volontà di aderire all'iniziativa promossa sul tema dalla Regione Piemonte

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le Regioni e l'UNAR aderenti al presente Protocollo d'Intesa si impegnano a collaborare per la definizione e l'implementazione di strumenti a supporto della qualificazione della rete nazionale individuati dal progetto interregionale - transnazionale "*Rafforzamento della rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni*" le cui motivazioni, finalità e azioni sono descritte nella scheda allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo. Il progetto è finalizzato allo sviluppo della rete nazionale dei centri e degli osservatori per il contrasto delle discriminazioni

Articolo 2 – Governance

Le Amministrazioni condividono:

- A) di individuare la Regione Piemonte quale amministrazione coordinatrice del progetto
- B) di istituire un apposito **Comitato Tecnico** responsabile delle attività di collaborazione avviate nell'ambito della presente intesa. Tale Comitato è composto dai dirigenti, o dai funzionari da questi delegati, competenti per materia e rappresentativi di ciascuna delle Amministrazioni aderenti, e al quale sono affidati i seguenti compiti:
 - 1. indirizzare, monitorare e valutare gli interventi che verranno attivati;
 - 2. condividere strumenti, prodotti, pratiche e conoscenze in tema di prevenzione e contrasto delle discriminazioni;
 - 3. garantire il flusso informativo sistematico e costante sul tema, al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività e mettere in comune le esperienze realizzate;
 - 4. individuare e realizzare azioni di cooperazione, finalizzate allo scambio e allo sviluppo di attività, prodotti e servizi di interesse comune;
 - 5. supervisionare l'attuazione degli interventi, attraverso incontri operativi (ai quali potranno partecipare, oltre ai rappresentanti dei partner, anche eventuali referenti o interlocutori privilegiati individuati dai partner stessi), volti ad assicurare la realizzazione del progetto secondo i tempi e i modi che verranno concordati.
 - 6. pianificare nel dettaglio le attività previste nel progetto e/o gli eventuali sviluppi

Il Comitato Tecnico potrà avvalersi, laddove ritenuto necessario, del supporto di esperti individuati dalle Amministrazioni aderenti.

- C) di affidare all'Associazione *Tecnostruttura delle Regioni per il FSE*, con sede in Roma, via Volturno 58, le attività di supporto all'attuazione e al coordinamento del progetto, nonché al funzionamento del Comitato Tecnico.

Articolo 3 – Aspetti finanziari

Le attività derivanti dall'attuazione del Progetto di cui al presente Protocollo d'Intesa saranno finanziate attraverso l'utilizzo delle risorse derivanti dai Programmi Operativi finanziati dal FSE con riferimento al ciclo di programmazione 2007-2013 e/o altre risorse individuate dalle singole Regioni/PA e dall'UNAR con appositi provvedimenti amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le relative disponibilità finanziarie.

Articolo 5– Durata e validità

Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità per l'intera durata della programmazione 2007-2013 e potrà, se necessario, essere revisionato su proposta del Comitato Tecnico.

Le Amministrazioni aderenti al presente Protocollo d'intesa concordano di ampliare la partecipazione al progetto, favorendo la collaborazione e l'adesione da parte di altre Amministrazioni italiane ed europee competenti sul tema,.

Letto, approvato e aperto alla firma il: _____